

PN FEAMPA 2021/2027

Strategia di Sviluppo Locale GALPA Costa Emilia-Romagna

Az. 3.B.1 Sostegno ad attività di ittiturismo per diversificare opportunità di reddito delle famiglie e contribuire al benessere sociale – AMBITO PICCOLA PESCA COSTIERA

Azione 1 DAI 111102

**Codice Intervento 331214 - Operazione 12 AVVISO PUBBLICO -
Annualità 2026**

PRIORITÀ 3

OBIETTIVO SPECIFICO 3.B:

**Valorizzazione del capitale umano e integrazione ai
redditi delle famiglie del settore ittico**

Approvazione CD FLAG GALPA CER 01.09.2026 e 12.10.2026

Data pubblicazione: 12.10.2026

Data scadenza: 20.01.2027 ore 17.00

Sommario

- 1. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. OBIETTIVO SPECIFICO**
- 4. FINALITÀ DELL'AZIONE**
- 5. AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE**
- 6. OPERAZIONI AMMISSIBILI**
- 7. SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE DOMANDA DI SOSTEGNO**
- 8. REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ**
- 9. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA**
- 10. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
- 11. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO**
- 12. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 13. INTENSITÀ DELL'AIUTO E AIUTI DI STATO**
- 14. VALUTAZIONE ISTRUTTORIA**
- 15. CRITERI DI SELEZIONE**
- 16. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**
- 17. MODALITÀ, TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROROGHE**
- 18. VARIANTI E ADATTAMENTI TECNICI**
- 19. TERMINI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI PAGAMENTO**
- 20. MODALITÀ DI EROGAZIONI DEL CONTRIBUTO**
- 21. VINCOLI DI INALIENABILITÀ E DESTINAZIONE D'USO**
- 22. CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI PUBBLICI**
- 23. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO**
- 24. CONTROLLI**
- 25. REVOCA DEL CONTRIBUTO E RECUPERO DELLE SOMME EROGATE**
- 26. DIRITTI DEL BENEFICIARIO**
- 27. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL REG. (UE) N. 1060/2021 E
COMUNICAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013**
- 28. DISPOSIZIONI FINALI**
- 29. LINK UTILI**

Appendice:

APPENDICE 1 - Nota metodologica criteri di selezione

APPENDICE 2 - LEGGE REGIONALE 24 luglio 2014, n. 22. Disciplina delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo. Istituzione della Consulta Ittica Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3

APPENDICE 3 - REGOLAMENTO REGIONALE 02 agosto 2018, n. 4. Regolamento regionale in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse, di cui alla Legge Regionale n. 22/2014.

APPENDICE 4 - DETERMINAZIONE REGIONALE N. 20994 del 13 dicembre 2018. Criteri e parametri per l'individuazione del rapporto di connessione e di prevalenza delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura e modello di segnalazione certificata di inizio attività SCIA.

Allegati:

ALLEGATO A – DOMANDA DI CONTRIBUTO

ALLEGATO B – RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO C – CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO D – QUADRO ECONOMICO

ALLEGATO E – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ARTT. 46 E 46 D.P.R. 445/2000

ALLEGATO F – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 PER LE PMI

ALLEGATO G – DICHIARAZIONE PER OPERE INAMOVIBILI

ALLEGATO H – DICHIARAZIONE CAPACITÀ FINANZIARIA

ALLEGATO I – MODULO DATI DI PAGAMENTO

ALLEGATO L – QUADRO DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI

ALLEGATO M – INDICATORI DI RISULTATO E INDICATORI AMBIENTALI

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Reg. (UE) n. 2022/79 della Commissione, del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;
- Reg. (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di partenariato 2014-2020 con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea (2024) 3582 final del 24/05/2024, che modifica la decisione di esecuzione C (2022) 8023, che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia;
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 78 del 22 dicembre 2021, relativa all'approvazione della proposta di accordo di partenariato e alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;
- Decreto Ministeriale n. 667224 del 30 dicembre 2022, con il quale vengono designate le Autorità di Gestione, Contabile e Audit del Programma FEAMPA ITALIA 2021-2027;
- Decreto Ministeriale n. 69969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- Atto repertorio prot. 7621 del 14 novembre 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;
- Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- PN FEAMPA 2021-2027, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto n. 233337 del 4 maggio 2023 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che approva l'Accordo Multiregionale finalizzato all'azione coordinata tra il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione Generale della

pesca marittima e dell'acquacoltura - e le Regioni per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA;

- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 964 del 12 giugno 2023 di presa d'atto del PN FEAMPA e delle disposizioni attuative e di designazione del referente dell'Organismo Intermedio (OI);
- Convenzione tra Autorità di Gestione e OI Regione Emilia-Romagna approvata con Decreto n. 0568616 del 13/10/2023;
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1279 del 24/06/2024 “Manuale delle procedure e dei controlli - disposizioni procedurali della Regione Emilia-Romagna in qualità di organismo intermedio per gli interventi delegati in attuazione del Programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Programma per l'Italia FEAMPA 2021/2027”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027”;
- Criteri di selezione e Disposizioni Attuative Intervento (DAI) Azione 1 “Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti” - Obiettivo specifico 1.1. – DAI 111102 “Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti” approvate dal Tavolo istituzionale in data 18/07/2025.

Ed inoltre:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1365 del 31 luglio 2023 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura, che prevede, tra l'altro, la stipula di una Convenzione che regolerà i rapporti tra l'OI e il GAL selezionato;
- Determinazione del RADG dell'OI n. 22980 del 3 novembre 2023, in esito al predetto Avviso, è stata selezionata con riserva la Strategia presentata dall'ATS GAL della Pesca e dell'Acquacoltura Costa Emilia-Romagna, rappresentato dal soggetto capofila e mandatario DELTA 2000 soc. consortile a r.l.;
- Determinazione del RADG dell'OI n. 25939 del 7 dicembre 2023 è stata sciolta la riserva relativa alla selezione della Strategia di sviluppo locale nel settore della pesca e acquacoltura di cui alla determinazione sopra citata;
- Deliberazione n. 98 del 22 gennaio 2024 recante Reg. UE n. 2021/1060 e Reg. Ue 2021/1139. Priorità 3 FEAMPA 2021-2027: Approvazione dello schema di convenzione tra l'organismo intermedio e ATS GAL della Pesca e dell'Acquacoltura costa Emilia – Romagna per l'attuazione della strategia di sviluppo locale (SSL);
- Convenzione tra Organismo Intermedio Regione Emilia-Romagna e A.T.S. GAL della Pesca e dell'Acquacoltura Costa Emilia-Romagna, recante il n. di protocollo Rep. RPI 14/03/2024. 0000235.U sottoscritta in data 14 marzo 2024.
- Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027

2. Definizioni

- **Piccola pesca costiera:** attività di pesca praticate da:
 - pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15 che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella

3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;

- pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.
- **Lunghezza fuori tutto di un'imbarcazione da pesca:** si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria.
- **Pesca nelle acque interne:** le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi.
- **Pescatore:** qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale a favore di una impresa di pesca.
- **Impresa di pesca:** un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva.
- **Armatore di un'imbarcazione da pesca:** persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio.
- **Proprietario:** persone fisiche o giuridiche in possesso di parti o tutti i 24 carati del peschereccio.
- **Tipologia di Intervento:** i 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139.
- **Tipologia di Operazione:** una o più operazioni con codice da 1 a 66 riportate nella Tabella 7 del Reg. (UE) 2022/79.
- **Investimento:** ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all'esecuzione di lavori, all'acquisto di attrezzature e di servizi.
- **Soggetto attuatore dell'intervento:** l'Autorità di Gestione (AdG) ovvero gli Organismi Intermedi (OO.II.).
- **Piani di Gestione Locali (PLG):** Piani che prevedono le misure coerenti con l'art. 20 del Reg. (UE) 2013/1380.
- **IAS - Invasive alien species:** una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- **SNAI - Strategia Nazionale per le Aree Interne:** è la strategia definita dall'Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- **Strategia macroregionale:** un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficino così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L'Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- **Strategia del bacino marittimo:** un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L'Italia ricade nell'Iniziativa WESTMED.

3. Obiettivo Specifico

Il presente avviso pubblico contribuisce all'attuazione dell'**Obiettivo 3. Promuovere la sostenibilità sociale delle marinerie** della Strategia del GALPA Costa Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'**Obiettivo Specifico 3.B Valorizzazione del capitale umano e integrazione ai redditi delle famiglie del settore ittico**, attraverso l'intervento **331214 Attuazione della strategia CLLD (Community-led Local Development)** nel territorio della costa emiliano-romagnola. Essa è collegata all'Obiettivo specifico 1.1 del FEAMPA **Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale** della priorità 1. L'azione "Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti" è finalizzata sostenere azioni finalizzate a rendere le imprese di piccola pesca costiera e quelle delle acque interne più competitive e resilienti.

- **Intervento 111102 "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti"** afferente all'Azione 1, soprattutto con riferimento alle operazioni di diversificazione.

L'intervento sopracitato è destinato alle attività di pesca sia in mare, sia nelle acque interne.

4. Finalità dell'azione

La finalità dell'Azione **3.B.1 Sostegno ad attività di ITTITURISMO per diversificare opportunità di reddito delle famiglie e contribuire al benessere sociale e attività di formazione – AMBITO PESCA - Azione 1 DAI 111102** in linea con la finalità dell'Azione 1 "Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti" - DAI 111102 **"Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi, competitivi e attraenti"**.

Il bando attua l'azione Az. 3.B.1 della SSL del GALPA CER, di cui all'obiettivo specifico della SSL 3.B "Valorizzazione del capitale umano e integrazione ai redditi delle famiglie del settore ittico", tramite le operazioni 12 della DAI 111102.

L'azione è finalizzata a promuovere la diversificazione delle produzioni ittiche e delle attività di pesca, attraverso lo sviluppo di attività che possono portare forme integrative di reddito sia per il pescatore sia per i componenti della sua famiglia quali giovani e donne quali il pescaturismo, ittiturismo e attività connesse.

Attraverso il sostegno a tali attività – in linea con la DAI 111102 e con riferimento alla normativa regionale e il relativo regolamento di attuazione – si intende andare a sostenere il ruolo delle pesca non più come esclusiva fonte di reddito del pescatore, ma come strumento diretto a tutelare, valorizzare e promuovere le risorse del comparto ittico, della pesca e dei mari in linea con gli obiettivi europei di una crescita smart, sostenibile ed inclusiva, oltre che consentire di aumentare le possibilità di reddito per l'intera famiglia del pescatore, inclusa la donna, rispondendo in tal modo ai principi delle pari opportunità e dell'inclusione sociale.

Lo sviluppo di attività pescaturismo e di ittiturismo, tramite **l'operazione 12**, consente infatti la nascita di nuove forme di redditività, a supporto della stabilizzazione del settore ma anche delle famiglie, anche aumentando l'occupazione giovanile e quella femminile, ed evitando l'abbandono e quindi la perdita delle tradizioni e della cultura delle comunità locali pescherecce.

5. Area territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio di riferimento del GALPA Costa Emilia-Romagna (di seguito GALPA CER).

L'area del GALPA CER comprende i territori dei comuni dell'intera area costiera dell'Emilia-Romagna, includendo interamente i due Compartimenti di Ravenna e Rimini, per una fascia

complessiva di circa 130 km. L'area territoriale, pertanto, comprende i **Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro, Bellaria Igea-Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.**

6. Operazioni ammissibili

L'azione 3.B.1_Sostegno ad attività di ITTITURISMO per diversificare opportunità di reddito delle famiglie e contribuire al benessere sociale – **AMBITO PESCA**, attraverso **l'intervento 331214. Attuazione della strategia CLLD**, è collegata alle disposizioni attuative di intervento – **Azione 1 "Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti"** – **DAI 111102 "Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti – Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 2021-2027 (DAI 111102) e attiva le seguenti operazioni, oggetto del presente avviso pubblico:**

Codice intervento	Intervento	Operazioni attivabili
331214	Attuazione della strategia CLLD	12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione

6.1. Interventi ammissibili

Con il presente avviso pubblico si sostengono attività di imprese della pesca che realizzino interventi finalizzati alla diversificazione del reddito tramite lo sviluppo di attività complementari di **pescaturismo e ittiturismo** correlate all'attività principale, in coerenza con la DAI 111102 le Operazioni 12, e con riferimento a quanto definito dalla **Legge Regionale n. 22/2014 (Appendice 2)**

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Definizioni

"2. Il pescaturismo è l'attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca, compresa, secondo le specificità e le vocazioni territoriali, l'organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all'osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L'attività di pescaturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa.

3. L'ittiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico. L'attività di ittiturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa."

TITOLO III - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

Art. 9 Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo

"1. La Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizza e sostiene le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare attraverso:

a) interventi di promozione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo;

- b) attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- c) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti e relative pertinenze e di aree per scopi ittuturistici o acquituristici, nonché l'acquisto di attrezzature;
- d) interventi di riqualificazione di imbarcazioni per l'adeguamento alle attività di pescaturismo, ittuturismo e acquiturismo, purché non comportino, per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale in mare, aumento dei valori di stazza e di potenza motore, e comunque, della capacità di cattura”

e specificato dal **Regolamento Regionale n. 4/2018 (Appendice 3)** e ss.mm.ii, di cui al **Titolo II Attività di ittuturismo e Titolo IV Attività connesse**:

Titolo I ATTIVITÀ DI PESCATURISMO

Art. 3 Organizzazione e svolgimento delle attività e delle iniziative di pescaturismo

1. Nell'ambito dell'attività di pescaturismo, come definita all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 22 del 2014, rientrano le seguenti iniziative:

- a) lo svolgimento di attività turistico-ricreative per la divulgazione della cultura del mare e della pesca finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento di escursioni in mare, lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi e per la diffusione del patrimonio di conoscenze legate ai mestieri e alle tradizioni della pesca;
- b) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale, anche per l'osservazione di attività di pesca professionale;
- c) lo svolgimento di attività di pesca sportiva e ricreativa mediante l'impiego degli attrezzi da pesca consentiti;
- d) il trasporto di subacquei.

Art. 4 Pescaturismo nelle acque marine

1. L'esercizio dell'attività di pescaturismo nelle acque marine è subordinato alla specifica autorizzazione all'imbarco di persone estranee all'equipaggio, rilasciata dall'autorità preposta all'iscrizione dell'imbarcazione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 18 del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alla determinazione dei sistemi di pesca, degli attrezzi utilizzabili, delle possibili aree, dei periodi e dei tempi di esercizio dell'attività, le imprese ittiche sono tenute al rispetto delle norme previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima) e dal Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41).

Art. 5 Pescaturismo nelle acque interne

1. Le imprese ittiche esercenti la pesca professionale nelle acque interne possono intraprendere l'attività di pescaturismo su imbarcazioni in disponibilità dell'impresa ittica, regolarmente iscritte ai Registri delle unità adibite alla navigazione nelle acque interne.
2. Per quanto attiene alla determinazione dei sistemi di pesca, degli attrezzi utilizzabili, delle possibili aree, dei periodi e dei tempi di esercizio dell'attività, le imprese di pesca sono tenute al rispetto delle norme previste dalla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) e dal regolamento regionale 2 febbraio 2018, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e

dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26, legge regionale 7 novembre 2012, n. 11).

TITOLO II ATTIVITÀ DI ITTITURISMO

Art. 6 Iniziative dell'ittiturismo

“1. Nell'ambito dell'attività di ititurismo, come definita all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2014, rientrano le seguenti iniziative:

- a) attività di ospitalità;*
- b) attività ricreative;*
- c) attività di tipo didattico;*
- d) attività culturali;*
- e) attività di fornitura di beni e servizi;*
- f) attività volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca;*
- g) attività volte alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico.”*

Si rinvia ai successivi articoli 7, 8, 9, 10 e 11 di cui al Titolo II - ATTIVITÀ DI ITTITURISMO:

Art. 7 - Ospitalità nelle imprese ittiche

Art. 8 - Ospitalità nell'abitazione dell'imprenditore ittico

Art. 9 - Ospitalità in alloggio diverso dall'abitazione

Art. 10 - Ospitalità in imbarcazione

Art. 11 - Iniziative ricreative, culturali, didattiche e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico

TITOLO IV ATTIVITÀ CONNESSE

Art. 14 Attività connesse

- 1. Le imprese che svolgono le attività di pescaturismo, di ititurismo possono, inoltre, svolgere, attività connesse all'attività prevalente di pesca, mediante l'utilizzo di strutture e attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall'impresa stessa.*
- 2. Sono considerate connesse, purché rispettino il rapporto connessione rispetto alla pesca professionale, le seguenti attività:*
 - a) trasformazione, comprese quelle di manipolazione, cottura e conservazione;*
 - b) distribuzione e commercializzazione, compresa la somministrazione di pasti;*
 - c) valorizzazione e promozione dei prodotti pescati e allevati;*
 - d) attività per l'uso sostenibile e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.*
- 3. La Regione definisce i criteri ed i parametri per l'individuazione del rapporto di connessione rispetto alle prevalenti attività di pesca professionale*

Si rinvia ai successivi articoli 15, 16 e 17 di cui al Titolo IV - ATTIVITÀ CONNESSE:

Art. 15 - Attività di trasformazione

Art. 16 - Attività di distribuzione e di commercializzazione

Art. 17 - Attività di somministrazione di pasti e bevande

6.2. Operazioni attivabili

In coerenza con la DAI 111102 il presente bando attiva la seguente operazione:

Operazione 12-Altre attività di diversificazione delle imprese che non riguardano la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, con l'attivazione di questa operazione si intende ampliare le prospettive di sviluppo delle imprese della pesca favorendo

la diversificazione delle attività aziendali mediante lo sviluppo, il potenziamento e/o l'adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca, ma che non riguardano la pesca professionale e la commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici. A titolo esemplificativo ma non esaustivo tra le attività ammesse a contributo sono compresi investimenti a bordo finalizzati al turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. *(in linea con quanto indicato nel regolamento regionale sopra citato).*

Per l'accesso all'operazione occorre che il pescatore ovvero l'impresa di pesca:

- presenti un piano aziendale per lo sviluppo di nuove attività;
- sia in possesso di adeguate competenze.

L'importo degli aiuti concessi a norma del presente articolo non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale degli investimenti afferenti questa specifica operazione né l'importo massimo di 75.000 euro per ciascun pescatore ovvero impresa beneficiaria.

7. Soggetti ammissibili a presentare domanda di sostegno

Le imprese ammissibili a presentare domanda di contributo sono:

- Imprese della pesca, compresa la pesca nelle acque interne;
- Pescatori, compresa la pesca nelle acque interne.

*** Ai sensi della DAI di riferimento 11102 sono ammissibili i soggetti che rientrano nella PPC Piccola pesca costiera (Cfr par. 8 Requisiti per l'ammissibilità).**

Le imprese devono essere attive nel momento di presentazione dell'istanza.

Inoltre, le imprese richiedenti dovranno avere sede legale e/o almeno una sede operativa nel territorio del GALPA CER.

8. Requisiti per l'ammissibilità

Il richiedente può presentare **una sola domanda.**

Criteri di ammissibilità relativi alle operazioni attivate

Le operazioni attivate devono rispettare le seguenti condizioni:

- concorrere all'Obiettivo Specifico 1.1 del FEAMPA 21-27 nonché concorrere al raggiungimento di una o più delle finalità e dell'obiettivo specifico di cui al presente bando;
- l'operazione non deve produrre un aumento della capacità di pesca del peschereccio;
- **l'operazione deve essere connessa alla Piccola Pesca Costiera;**
- per investimenti a bordo di imbarcazioni da pesca, il peschereccio deve aver svolto **almeno 60 giorni di pesca nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza¹**;
- per l'operazione 12, l'operazione di diversificazione aziendale deve essere complementare e correlata all'attività principale dell'impresa di pesca ovvero del pescatore.

Criteri di ammissibilità relativi al richiedente

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

¹ I giorni in cui i pescherecci sono stati registrati in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti, sono rilevabili come segue:

- Pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 m, attraverso il Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo – Logbook (cartaceo). <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4020>;
- Pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, attraverso i libretti carburante o altra documentazione probante.

- b) essere iscritte al Registro delle imprese di pesca (RIP) presso la Capitaneria di porto competente;
- c) non rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 138 del Reg. (UE, Euratom) n. 2509/2024;
- d) non rientrare nei casi di inammissibilità previsti all'art. 11 par. 1 e 3 del Reg. (UE) n. 2021/1139;
- e) rispettare l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- f) se il richiedente non è il proprietario dell'imbarcazione, occorre che sia in possesso dell'autorizzazione di quest'ultimo.

Tutti i requisiti di ammissibilità sopracitati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di contributo.

La documentazione sarà oggetto di controllo in base alla normativa di riferimento.

9. Ammissibilità della spesa

Nell'ambito degli interventi e delle operazioni previste nel presente Avviso pubblico, le spese risultano ammissibili se relative ad investimenti organizzati funzionalmente in uno specifico progetto per ogni azione sulla quale si intende presentare domanda.

La connotazione di investimenti organizzati funzionalmente in un progetto deve risultare in modo dettagliato nella relazione tecnica di cui alla lettera a) del paragrafo 11.

Sono ammissibili solo le spese aventi un legame diretto con la realizzazione delle operazioni che costituiscono il progetto e che rispettano le condizioni di ammissibilità così come definite dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA ITALIA 2021/2027" e del DPR 66 del 10 marzo 2025. In particolare, secondo quanto definito nelle medesime Linee guida, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, deve soddisfare i seguenti requisiti di carattere generale:

- **deve essere pertinente**, vale a dire che le spese sostenute devono risultare direttamente connesse alle attività previste dal progetto/investimento, e riconducibile ad una delle categorie di spese ritenute ammissibili;
- **congrua** vale a dire confrontabile sulla base di prezziari e preventivi;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità** previsto dal presente Avviso pubblico;
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

I beni acquistati, oggetto dell'investimento proposto, devono essere nuovi di fabbrica e privi di vincoli e ipoteche.

9.1. Periodo di ammissibilità delle spese

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Possono essere altresì riconosciute spese precedenti, **purché esse siano sostenute dopo il 01/01/2025** e siano **affendenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza**, come stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa. Pertanto, non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

A tal fine si precisa che un intervento, ai fini dell'ammissibilità delle spese pregresse (**successive al 01/01/2025**), si considera **non materialmente completato o non pienamente attuato qualora**, al momento della presentazione della domanda, **debbono essere ancora realizzate opere afferenti al progetto proposto (opere/acquisto di beni/attrezzature) nel limite minimo del 30% del costo complessivo del progetto** presentato, escluse le spese generali.

Nel caso in cui in riferimento al progetto proposto:

- risultassero ammissibili solo le spese già integralmente realizzate e non anche quelle da realizzare, il progetto risulterà inammissibile, in ossequio alle prescrizioni stabilite dall'art. 63 del Reg. (UE) 2021/1060.
- siano state sostenute spese antecedenti alla sopracitata data (01/01/2025) riferibili ad una o più attrezzature, oltre a tali spese, non saranno considerate altresì ammissibili, seppure rientranti nel periodo di eleggibilità, le restanti spese finalizzate al completo acquisto dell'attrezzatura/e.

Qualora l'intervento proposto consista esclusivamente nell'acquisto di un mezzo atto al trasporto dei prodotti ittici ovvero nell'acquisto di una singola attrezzatura, l'operazione si intende perfezionata, ovvero materialmente completata o pienamente attuata, con la sottoscrizione del contratto di compravendita ovvero con il pagamento, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria) o con la materiale consegna del bene facendo riferimento alla data del DDT o della fattura accompagnatoria.

9.2. Congruità della spesa

Di seguito si specificano per le diverse tipologie di spese ammissibili, la modalità per la determinazione della congruità dei costi e la relativa documentazione.

Tutte le spese per la realizzazione dei progetti saranno rimborsate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e pagati (*costi reali*).

9.2.1. Spese ancora da sostenere

Relativamente alle spese ammissibili di cui agli elenchi contenuti nel successivo sottoparagrafo, al fine di dimostrare la ragionevolezza dei costi, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, è tenuto alla **presentazione di preventivi afferenti ad almeno tre (3) diversi fornitori**:

- **non imputabili ad un unico centro decisionale** (*medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, appartenenti ad uno stesso gruppo o aventi la medesima sede legale o amministrativa*);
- **che non abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa richiedente** (*soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del Consiglio di amministrazione, o di società con le quali sussistano rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza*).

Tutti i preventivi presentati, pena la non ammissibilità della spesa, devono essere:

- **in corso di validità** e riportare la data di scadenza dell'offerta;
- **richiesti esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)** dal richiedente **alla PEC della ditta fornitrice interessata**. Tali richieste devono essere allegate ai rispettivi preventivi corredate delle rispettive ricevute di consegna e accettazione;
- trasmessi dalla ditta fornitrice interessata al richiedente **esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)**. Le copie delle PEC trasmesse devono essere anch'esse allegate ai rispettivi preventivi corredate delle rispettive ricevute di consegna e accettazione.

- **rilasciati per iscritto** da ditte iscritte alla Camera di Commercio, attive e qualificate a svolgere attività compatibili con la tipologia di fornitura richiesta.

Si precisa che, pena la non ammissibilità della spesa, i preventivi, le relative richieste e le copie delle PEC di trasmissione devono avere date coerenti tra loro. Pertanto, non verranno ammesse spese riferite a preventivi datati prima della loro richiesta o della PEC di trasmissione.

Con riferimento alla documentazione di cui sopra si precisa quanto segue:

- a) **In caso di acquisto di allestimenti e arredi, macchinari o attrezzature e impianti**, per la verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati almeno **tre preventivi** comparabili tra loro di diverse ditte fornitrici specializzate, riportanti, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il prezzo eventualmente scontato.

Tali preventivi devono essere accompagnati da **un quadro di raffronto** (secondo lo schema riportato nell'**Allegato L**), sottoscritto dal richiedente, che indichi il preventivo scelto. In ogni caso, *la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta del richiedente.*

- b) **In caso di investimenti per i quali non è possibile utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse** (ovvero per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato che necessitano di adattamenti specialistici, oppure garantiti da privativa industriale (marchi e brevetti)), **è necessario presentare un solo preventivo** corredato da una relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti sia le caratteristiche innovative specialistiche o esclusive del bene o servizio dalla quale dipende la difficile reperibilità sul mercato ovvero l'unicità del fornitore e ne motivi l'impossibilità di eseguire la congruità dei costi.

- c) La presentazione di **un solo preventivo** può altresì ricorrere nel caso di **acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti**, facendo ricorso al **medesimo fornitore dell'impianto originario**, nel qual caso dovrà essere allegata una attestazione del fornitore stesso, che dichiari il carattere di complementarità o implementazione dell'impianto preesistente, corredata dalle fatture comprovanti l'acquisto originario.

- d) **In caso di opere impiantistiche, edilizie e/o lavori di movimento terra**, per la verifica della congruità della spesa deve essere allegato **un computo metrico estimativo dei lavori**, sottoscritto da un tecnico abilitato calcolato per ogni singola voce di spesa in base al più recente Prezzario regionale.

La scelta dell'impresa affidataria dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno **tre preventivi comparabili**, elaborati sulla base del computo metrico estimativo; tali preventivi devono essere allegati alla domanda e accompagnati da un quadro di raffronto sottoscritto dal richiedente (**Allegato L**), con indicazione della scelta effettuata.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezzario regionale o riportate nel prezzario con caratteristiche diverse da quelle che si intende realizzare, sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezzario del soggetto attuatore vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita analisi prezzi sottoscritta ovvero perizia asseverata del tecnico progettista che ha redatto il computo metrico estimativo attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

In ogni caso la spesa considerata ammissibile sarà quella di minore importo, desumibile ponendo

a raffronto i tre preventivi e il computo metrico estimativo, indipendentemente dalla scelta del richiedente.

- e) **In caso di spese generali**, per la verifica della congruità, si dovranno allegare almeno **tre preventivi comparabili**, riportanti, nel dettaglio, il tipo di servizio/prestazione professionale offerta nonché il prezzo, corredati da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 art. 47 del professionista che ne attesti l'assenza di rapporti di cointeressenza e di parentela con l'impresa richiedente.

Le prestazioni professionali dovranno essere rese da professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento, **esterni e indipendenti** rispetto all'impresa richiedente e al fornitore.

I preventivi di cui sopra dovranno essere accompagnati da un quadro di raffronto sottoscritto dal richiedente (Allegato L), che indichi la scelta effettuata.

In ogni caso, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta del richiedente.

Fatto salvo l'acquisto di elementi di completamento/implementazione degli impianti preesistenti, tutte le **relazioni/attestazioni/prestazioni professionali** richieste e necessarie ad attestare la congruità delle spese di cui al presente paragrafo, devono essere rese da professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi **Albi o Collegi professionali di riferimento, esterni e indipendenti** rispetto all'impresa richiedente, ai fornitori e alla società di consulenza incaricata della predisposizione della domanda.

9.2.2. Spese già sostenute (interventi in corso)

Relativamente alle spese già sostenute, ai fini della verifica della congruità dovrà essere allegata la seguente documentazione.

1. Per i macchinari, attrezzature e impianti, arredi e allestimenti acquistati:

- a) **fatture** elettroniche riferite ai beni acquistati in formato XML e copia PDF, corredate dal documento di trasporto DDT se presente;
- b) **contratti sottoscritti**, se presenti, menzionati nelle fatture emesse;
- c) **dichiarazione di un tecnico abilitato** ai sensi del DPR 445/00 art. 47, attestante la congruità delle spese riferite ai beni acquistati ai prezzi di mercato al momento in cui è stata sostenuta la spesa;
- d) **dichiarazione del fornitore** ai sensi del DPR 445/00 art. 47 attestante che i beni consegnati sono nuovi di fabbrica con l'indicazione delle relative matricole;
- e) **documentazione fotografica** riferita ai beni già acquistati in cui compare il numero di matricola.

2. Per opere edilizie e opere impiantistiche e/o lavori di movimento terra (elettriche, idrauliche, impianti ad energia rinnovabile come il fotovoltaico ecc.):

- a) **un computo metrico**, sottoscritto da un tecnico abilitato dettagliato per singola voce di spesa. Il computo deve riportare i costi relativi alla parte di progetto già realizzato o al suo stato di avanzamento al momento della presentazione della domanda, confrontati con il più recente Prezzario regionale. Inoltre, dovrà contenere il raffronto con i costi effettivamente sostenuti riportati nelle relative fatture emesse;
- b) **contratti sottoscritti** a cui si riferiscono le spese già sostenute e le relative **fatture** elettroniche riferite ai beni acquistati in formato XML e copia PDF corredate dal **documento di trasporto** se presente ed indicato in fattura;
- c) **documentazione fotografica** riferita allo stato di avanzamento dei lavori o di realizzazione.

La spesa ammissibile sarà determinata in base all'importo minore risultante dalla comparazione effettuata dal tecnico nel computo metrico elaborato secondo le prescrizioni indicate al precedente punto 2.a).

Nel caso in cui il richiedente sia in possesso solo di contratti/ordini sottoscritti, inoltrare la documentazione disponibile al momento della presentazione della domanda come sopra specificato in relazione allo stato di attuazione del progetto dandone evidenza nella relazione descrittiva del progetto di cui allegato B.

9.3. Spese ammissibili

Nell'ambito delle operazioni previste dalla Azione 3B1 **sono ammissibili le spese di seguito elencate:**

- a) Costi del personale
- b) Spese per lavori
- c) Spese per beni e servizi
- d) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui la stessa rappresenti un costo reale
- e) Ammortamento
- f) Spese generali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari;
- adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (*adeguamento alle normative igienico sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo*);
- opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti al progetto, ivi compresi interventi per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati esclusivamente alle attività di diversificazione del reddito per lo svolgimento dell'attività di ittiturismo;
- mezzi mobili utilizzati per la somministrazione di "cibo da strada" (*food truck*);
- acquisto della prima dotazione di materiale di cucina e di sala (stoviglie, pentole, ecc.) e altri materiali e beni di consumo inventariabili esclusivamente riferiti agli investimenti di diversificazione richiesti, (*il quantitativo deve essere motivato nella Relazione Tecnica di cui all'Allegato B*);
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;
- opere, attrezzature e macchinari destinati alla realizzazione di operazioni di diversificazione del reddito delle imprese di pesca ovvero del pescatore tramite lo sviluppo di attività complementari;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni di servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico e attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- spese generali strettamente collegate al progetto finanziato necessarie, quantificate fino ad **una percentuale massima del 12%** dell'importo totale delle altre spese ammesse. Qualora riferite a più attività devono essere calcolate secondo un metodo pro-quota equo, corretto e debitamente giustificato. Tra le spese generali relative alla presente Avviso rientrano, a titolo esaustivo:
 1. le spese per consulenze tecniche/perizie e spese relative alla direzione lavori, purché direttamente connesse al progetto, per la sua preparazione o realizzazione;

2. le spese tecniche di progettazione per opere edilizie ed impiantistiche connesse alla preparazione e/o realizzazione del Progetto.

Le spese immateriali, ovvero le spese correnti non potranno superare il 30% della spesa ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida sulle spese ammissibili del PN FEAMPA 2021-2027” e al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 10 marzo 2025, n. 66.

9.4. Spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le spese relative a:

- a) opere/investimenti le cui spese risultino sostenute prima del 01/01/2025 o siano riferibili ad operazioni materialmente portate a termine o completamente attuate prima di tale data;
- b) interventi/beni non strettamente inerenti alle finalità dell’Azione/operazione;
- c) interventi per i quali la documentazione presentata non consente di collegarli alle finalità delle operazioni oggetto del presente Avviso pubblico e/o al progetto presentato;
- d) interventi e/o spese non riferibili al progetto presentato e alle azioni oggetto di richiesta di contributo;
- e) interventi di riparazione ordinaria e/o manutenzione ordinaria e/o mere sostituzioni;
- f) interventi finalizzati agli adeguamenti a obblighi di legge: le attività previste dall’iniziativa progettuale devono essere aggiuntive e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- g) attrezzature e macchinari sprovviste di marchio/dichiarazione di conformità CE;
- h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usate o componenti non migliorativi di attrezzature già esistenti e relativo montaggio;
- i) acquisto di beni soggetti a vincoli o diritti vantati da terzi;
- j) acquisto di macchinari/attrezzature/arredi/allestimenti ed impianti non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento delle finalità del progetto/i presentato/i;
- k) acquisto di materiali di consumo per i quali non sia dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
- l) acquisto di imbarcazione;
- m) acquisto di terreni, di edifici e di fabbricati;
- n) acquisto di automezzi e mezzi di trasporto non compresi nel precedente paragrafo 9.3;
- o) acquisto di attrezzature informatiche non funzionali agli investimenti proposti, compreso il relativo software ovvero se attrezzature informatiche e relativi software utilizzati dalle strutture amministrative o contabili dell’impresa;
- p) acquisto di beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- q) oneri di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto ovvero riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione, interessi passivi, spese bancarie e assicurative, spese

di perfezionamento e costituzione di prestiti sostenuti per il finanziamento del progetto;

- r) contributi in natura ovvero spese riferibili ad attività o realizzazione di opere eseguite direttamente dal richiedente con mezzi e/o personale proprio;
- s) imposta sul valore aggiunto (nel caso in cui la stessa non rappresenti un costo reale), imposta di registro e ogni altro tributo ed onere fiscale, previdenziale e assicurativo, compresi canoni demaniali e imposte regionali relative alle concessioni demaniali;
- t) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenzioso, composizioni amichevoli, arbitrati e interessi di mora i deprezzamenti e le passività, le perdite sul cambio;
- u) acquisto di alloggi ed attrezzature d'uffici;
- v) realizzazione di opere tramite commesse interne;
- w) servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale, consulenza legale e le spese di pubblicità);
- x) consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
- y) industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- z) procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- aa) spese di viaggio, vitto e alloggio;
- bb) leasing di beni mobili e immobili ovvero locazione finanziaria immobiliare;
- cc) beni/attrezzature/macchinari sottoposti a vincolo di alienabilità e destinazione d'uso oggetto di finanziamento con il PO FEAMP 2014/2020;
- dd) spese per una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 paragrafi 1 e 2 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- ee) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg. (UE) 2021/1139; (Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro o l'efficienza energetica);
- ff) acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- gg) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contrattati dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg. (UE) 2021/1139;
- hh) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, non sono ammissibili le spese:

- ii) per le quali non risulta presentata la documentazione prevista dal presente, in sede di presentazione della domanda di contributo o in sede di rendicontazione;
- jj) che non rispettano quanto stabilito al paragrafo 9;
- kk) per interventi per i quali la documentazione presentata sia in fase di richiesta di contributo che in fase di rendicontazione risulti connotata da elementi atti a indurre in errore il FLAG GALPA CER o l'Amministrazione regionale;

- ll) per le quali non sia stato possibile determinarne l'ammissibilità in conseguenza della mancanza e/o insufficienza nella documentazione allegata alla domanda di contributo ovvero alla domanda di liquidazione, anche a seguito di richiesta di integrazione di elementi utili a distinguerle da quelle non ammissibili;
- mm) di prestazioni professionali rese per la congruità della spesa e/o per la predisposizione della domanda di contributo e/o di rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- nn) spese che non rispettano le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, anche a seguito dell'analisi della documentazione presentata in sede di rendicontazione;
- oo) i cui pagamenti violano quanto previsto al successivo paragrafo 19.

10. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda, in originale e in carta libera, deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante/Amministratore del soggetto richiedente.

La domanda deve essere firmata digitalmente, secondo le modalità di cui al D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Nel caso in cui la rappresentanza societaria sia detenuta da più di un rappresentante legale, essi dovranno sottoscrivere congiuntamente la domanda con firma digitale. Nel caso in cui la rappresentanza societaria sia detenuta da più soggetti, essi potranno sottoscrivere la domanda con firma congiunta. Se solo alcuni dei soci sono abilitati a firmare digitalmente è possibile che alcuni sottoscrivano la domanda con firma digitale e altri con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

La modulistica è reperibile sul sito del FLAG GALPA CER www.flag-costaemiliaromagna.it e del Capofila GAL Delta 2000 www.deltaduemila.net, nonché e al seguente indirizzo del sito della Regione Emilia-Romagna: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/feampa-2021-2027>.

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa **entro 20 gennaio 2027 ore 17.00**.

La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa, **mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) del richiedente** all'indirizzo di posta elettronica certificata deltaduemila@pec.it con file esclusivamente in formato PDF.

Nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura **“Domanda FEAMPA SSL GALPA CER – AZIONE 3.B.1– ITTITURISMO_PPC_DAI 111102 - Codice Intervento 331214 – Annualità 2026”**.

Qualora la domanda, completa della relativa documentazione, sia inviata con più di una PEC nell'oggetto dovrà comparire oltre alla dicitura di cui sopra “(...) invio n. di ...”.

Tutti i file devono trasmessi a mezzo PEC. Non saranno accettate modalità di ricevimento diverse dalla PEC (es. link Google drive, wetransfer ecc.).

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

- inviate oltre il termine stabilito dal presente Avviso pubblico;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso pubblico;
- redatte non utilizzando il modello di cui all'**Allegato A**;
- mancanti della dichiarazione, di cui all'**Allegato E**;

- non sottoscritte, ovvero sottoscritte con modalità diverse da quelle indicate dal presente par. 10. Non è ammessa la presentazione di documentazione integrativa e/o sostitutiva trasmessa oltre il termine di scadenza sopra riportato, fatto salvo quanto previsto al par. 14.

Tutte le comunicazioni con il richiedente avverranno esclusivamente mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del richiedente riportato nella visura camerale (il cambiamento di indirizzo di posta elettronica depositato presso la CCIAA dovrà essere tempestivamente comunicato).

11. Documentazione richiesta per accedere al contributo

11.1 Documentazione generale

Le imprese richiedenti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare, unitamente alla domanda di contributo di cui all'**Allegato A**, la seguente documentazione:

- a) **relazione tecnica**, sottoscritta dal richiedente, che descriva in modo dettagliato ogni intervento riferito ad ognuna delle operazioni relative alle azioni che si intende realizzare, utilizzando e compilando il modello di cui all'**Allegato B**;
 - b) **cronoprogramma delle attività**, che rappresenti la collocazione temporale dettagliata delle fasi di realizzazione del progetto e la scansione temporale della spesa (**Allegato C**);
 - c) **quadro economico** contenente i riferimenti ai documenti a sostegno della spesa (preventivi) relativi alle voci di spesa previste, utilizzando e compilando il modello di cui all'**Allegato D**;
 - d) **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando e compilando il modello di cui all'**Allegato E**;
 - e) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sulla **determinazione della categoria di PMI** compilando il modello di cui all'**Allegato F**;
 - f) **copia dell'atto costitutivo, dello statuto**, nonché dell'estratto libro soci aggiornato, ove pertinente;
 - g) **in relazione alla natura societaria del richiedente**:
 - copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi in carica al momento della presentazione della domanda se diversi da quelli rilevabili dalla visura camerale;
 - copia della delibera e/o del verbale da cui risulti l'assenso a sostenere l'investimento per realizzare l'intervento riferito ad ognuna delle operazioni relative alle azioni che si intende realizzare, nonché ad assumere l'impegno a mantenere i vincoli di cui al **paragrafo 22** oppure documentazione equivalente;
 - h) **copia del titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile** su cui viene realizzato l'intervento:
 - nel caso in cui il **richiedente sia proprietario**, copia dell'atto di acquisto registrato;
 - nel caso in cui il **richiedente sia affittuario/comodatario**,
 - Copia del relativo contratto, regolarmente registrato ed **in corso di validità**, avente una durata, anche attraverso clausole di rinnovo tacito, che garantisca il rispetto dei vincoli di cui al **paragrafo 22**.
In caso di rinnovo anche tacito presentare documentazione attestante l'avvenuto rinnovo, tale da coprire il periodo vincolativo. A tal fine, la durata del singolo rinnovo deve essere da sola idonea a coprire l'intero periodo vincolativo senza alcun ulteriore rinnovo successivo.
- **dichiarazione sostitutiva, resa dal proprietario, di assenso alla realizzazione**

dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli. Resta inteso che all'atto di presentazione della rendicontazione del saldo del contributo, di cui al **paragrafo 19.2**, il titolo di disponibilità dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione;

- i) copia degli **ultimi due bilanci** approvati e depositati prima della presentazione della domanda e delle **ultime due dichiarazioni annuali IVA**; in assenza di tale obbligo, copia delle ultime **due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)** comprensive di ricevuta di presentazione. Tale documentazione non è obbligatoria per le imprese di nuova costituzione.
- j) **dichiarazione sostitutiva rilasciata da un istituto di credito o da soggetto iscritto all'albo dei revisori dei conti o all'albo dei commercialisti**, che attesti la capacità finanziaria del richiedente necessaria al rispetto delle condizioni stabilite nel presente Avviso, all'ottenimento ed al mantenimento del contributo richiesto in relazione al progetto presentato, utilizzando e compilando il modello di cui all'**Allegato H**;
- k) **modulo dei dati di pagamento per i soggetti privati, di cui all'Allegato I**
- l) **documentazione descritta al paragrafo 9.2 Congruità della spesa**, in relazione alla tipologia di intervento/i a cui afferisce la spesa medesima e relativo quadro di raffronto dei preventivi (**Allegato L**);
- m) documentazione idonea a **dimostrare l'avvenuta richiesta per iscritto dei preventivi** nonché **l'avvenuta trasmissione degli stessi al richiedente** con le medesime modalità;
- n) **per le opere inamovibili** dichiarazione sostitutiva, resa dal tecnico progettista, in cui dovranno essere dichiarati tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per la realizzazione del progetto secondo la normativa vigente **che devono essere già stati richiesti al momento della presentazione della domanda di contributo** ovvero che attesti che per la realizzazione del progetto presentato non sono necessari permessi o autorizzazioni (**Allegato G**);
- o) **per gli investimenti relativi ad opere e/o impianti disegni progettuali e layout** che illustrino la situazione ex ante e post-intervento, **vistati e timbrati dal tecnico abilitato**;
- p) copia della conformità edilizia/agibilità dell'immobile ove richiesto in relazione al progetto presentato;
- q) **indicatori di risultato e indicatori ambientali (Allegato M)**, nei quali dovrà essere riportato il valore previsionale riferito agli indicatori presenti;
- r) **dépliants illustrativi e/o schede tecniche dei beni/attrezzature/macchinari** oggetto di richiesta di contributo;
- s) **ogni altro documento ritenuto utile ad esplicitare le caratteristiche dell'intervento proposto, quali ad esempio:**
 - documentazione, finalizzata all'attribuzione dei punteggi;
 - elenco dei documenti allegati alla domanda

11.2 Documentazione specifica per operazione 12

- a) piano aziendale triennale per lo sviluppo delle nuove attività di diversificazione, complementari a quelle della pesca in cui dovranno essere:
 - definiti gli obiettivi, le strategie, i processi, le politiche e le azioni;
 - stimati i costi e le entrate che si prevede di realizzare in relazione al progetto presentato e dal quale si dovrà evincere, tra l'altro, la prevalenza dell'attività di pesca professionale rispetto a

quella di diversificazione oggetto di domanda di contributo.²

Nel caso di attività di diversificazione già esistenti, nel piano aziendale deve essere evidenziata la nuova linea di attività prevista nel progetto.

- b) copia della ricevuta di presentazione corredata dalla Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune presso cui verrà svolta l'attività secondo il modello di cui all'Allegato 2 alla Determinazione regionale n. 20994 del 13 dicembre 2018;

11.3 Documentazione specifica per investimenti a bordo di imbarcazioni da pesca:

- a) **copia dell'iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (RIP)** presso la Capitaneria di porto competente, per le imprese che esercitano la pesca in mare;
- b) copia della **licenza di pesca professionale di tipo "A"** in corso di validità, intestata al richiedente o nel caso di imprese in forma associata al titolare o a uno dei soci (*per le imprese che praticano pesca nelle acque interne*);
- c) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'imbarcazione da pesca, **dichiarazione sostitutiva**, corredata da copia del documento d'identità, **resa e sottoscritta dal proprietario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di assenso alla realizzazione ovvero al completamento dell'intervento, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (pena la non ammissibilità della domanda)**;
- d) copia del **libretto carburante o documentazione avente lo stesso valore probatorio**, ovvero Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo – **Logbook** (cartaceo o elettronico), **atta a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività di pesca per almeno 60 giorni di pesca nei due anni civili precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno**
- e) **autorizzazione di "imbarco a bordo di persone diverse dall'equipaggio"** rilasciata dall'Ufficio marittimo competente, per attività di pescaturismo;
- f) **Documenti di bordo in corso di validità:**
 - relativamente ai pescherecci che praticano pesca in mare:
 1. ruolo di equipaggio;
 2. licenza di navigazione;
 - relativamente ai pescherecci che praticano **pesca nelle acque interne**:
 1. copia di iscrizione al registro delle navi e dei galleggianti, tenuto dagli Ispettorati di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti, nel quale è trascritto il diritto reale e le caratteristiche tecniche del natante;
 2. copia dei seguenti documenti di navigazione vidimati ovvero i relativi rinnovi:
 - licenza delle navi e dei galleggianti;
 - libretto di navigazione;
 - certificati di navigabilità;
 - certificato di collaudo dell'organo tecnico riportante le dotazioni minime di

² Per il bilancio del Piano aziendale è da intendere l'importo del piano degli investimenti legati all'operazione stessa. Nel caso di potenziamento o adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca già avviate dal richiedente, dovrà essere presentato un piano di follow up del nuovo investimento realizzato.

Secondo l'All. 1, Det. 20994/2018, la **prevalenza** è valutata:

- a) per quanto attiene i prodotti ittici, sulla base dell'utilizzo, nelle attività connesse, di quantitativi misurati in peso, provenienti per la maggior parte, dalla attività di pesca, anche nel caso in cui gli stessi siano lavorati da terzi;
- b) per quanto attiene le attività, in relazione al tempo, quando il tempo impiegato nel lavoro necessario per l'esercizio dell'attività di pesca professionale, nel corso dell'anno solare, è superiore al tempo dedicato all'esercizio delle attività connesse, con esclusione da tale computo dei periodi di fermo biologico e di fermo tecnico delle attività di pesca

sicurezza;

- relativamente a tutte le tipologie di pescherecci (*ove pertinente*):
 1. certificato di navigabilità (per unità aventi T.s.l. > 25 se sprovviste di Certificato di Classe);
 2. annotazioni di sicurezza dell'unità (per unità aventi T.s.l. < 25);
 3. annotazioni di sicurezza finalizzate esclusivamente all'esercizio del pescaturismo (*ove pertinente*);
 4. certificato HACCP (*ove pertinente*);
 5. certificato stabilimento di produzione primaria, ovvero attestazione di produttore primario rilasciata dall'Ausl competente (*ove pertinente*).

Non saranno ritenute valide modalità di sottoscrizione diversa da quella indicata al paragrafo 10, pena l'irricevibilità/inammissibilità della domanda.

La documentazione richiesta dal presente Avviso che prevede la sottoscrizione deve essere debitamente sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.

La documentazione fornita deve consentire di distinguere con esattezza gli importi e le voci di spesa ammissibili da quelle eventualmente non ammissibili. Qualora tale distinzione non sia agevolmente rilevabile, l'importo dell'intera voce di spesa è ritenuto non ammissibile.

I **tecnici abilitati** che sottoscrivono la documentazione, devono risultare professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento ed esterni al soggetto richiedente, ai fornitori e alla società di consulenza incaricata per la predisposizione della domanda.

La documentazione richiesta dal presente Avviso che prevede sottoscrizione, può essere sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate, oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la non ammissibilità a finanziamento, ovvero la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie e l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sul FEAMPA.

12. Dotazione finanziaria

Al presente Avviso, è destinato un importo complessivo pari ad € **150.000,00**.

Oltre alle risorse sopra indicate, potranno essere destinate ulteriori risorse derivanti, se disponibili, da eventuali proposte di variazioni del piano finanziario contenuto nella Strategia di sviluppo locale. Potranno essere utilizzate anche economie derivanti da revoche, rinunce o minori spese realizzate nell'ambito del presente Avviso, ai fini dello scorrimento della graduatoria.

13. Intensità dell'aiuto e aiuti di stato

L'aliquota di intensità dell'aiuto pubblico è pari al 50% della spesa totale ammissibile.

Limiti spesa ammissibile per gli interventi:

- Limite minimo di spesa ammissibile: 10.000,00 Euro
- Limite massimo di spesa ammissibile: 75.000,00 Euro

L'importo degli aiuti concessi a norma del presente avviso, come previsto dalle DAI 111102, **non deve superare il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale degli investimenti** afferenti questa specifica operazione, **né l'importo massimo di 75.000 euro³** per ciascuna impresa beneficiaria.

Per l'operazione di codice 12, si chiarisce che per bilancio del Piano aziendale è da intendere l'importo del piano degli investimenti legati all'operazione stessa. Nel caso di potenziamento o adeguamento di attività imprenditoriali complementari a quelle della pesca già avviate dal richiedente, dovrà essere presentato un piano di follow up del nuovo investimento realizzato.

L'azione attua quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli Aiuti di stato.

14. Valutazione istruttoria

Le domande pervenute vengono classificate attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. Le domande sono protocollate con numerazione univoca e progressiva, attribuendo a ciascuna istanza di contributo un codice pratica univoco e progressivo.

Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 giorni, prorogabili in coerenza con quanto disciplinato dalla L. 241/1990, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande previsto nell'Avviso pubblico.

L'istruttoria delle domande è svolta singolarmente o collegialmente da un Nucleo di Valutazione i cui membri sono nominati con atto del *Consiglio Direttivo del GALPA CER* attraverso la redazione di appositi verbali e la compilazione di apposite check list per ogni fase successivamente individuata.

L'istruttoria comprende tre fasi:

1. Ricevibilità della domanda

Per ogni domanda presentata deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di sostegno, di cui al par. 10;
- utilizzo dei modelli di cui agli **allegati A ed E**, debitamente sottoscritti, come previsto al precedente par. 10;

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni sopra individuate non sia rispettata, la domanda viene considerata irricevibile ed automaticamente esclusa dalla procedura.

La mancata sottoscrizione e/o la sottoscrizione apposta con modalità diverse da quelle indicate al par. 10, anche per uno solo dei soggetti tenuti alla stessa, non è in alcun modo sanabile.

La “non ricevibilità” è comunicata al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Qualora la domanda superi il vaglio della prima fase, si procederà con la fase di ammissibilità.

³ Si precisa che, essendo il limite massimo di spesa ammissibile di € 75.000 e l'intensità dell'aiuto concesso pari al 50% della stessa, il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a € 37.500.

2. Ammissibilità

In tale fase deve essere verificata:

- a) la presenza della documentazione di cui al par. 11, fatto salvo quanto previsto sulla ricevibilità della domanda;
- b) l'ammissibilità del richiedente e dell'operazione, in relazione alla sussistenza dei requisiti/condizioni richieste di cui al par. 8.

Al fine della verifica di cui al sopracitato punto b), comprensiva dei controlli inerenti alla regolarità contributiva ai fini del DURC, verrà effettuato il controllo di quanto comunicato/dichiarato con la domanda e la documentazione ad essa allegata presso le Amministrazioni competenti, anche attraverso la consultazione di banche dati informative secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.

L'assenza dei documenti di cui al paragrafo 11.1 - lettere a), b), c) ed e) e paragrafo 11.2 lettera a) ovvero la loro mancata sottoscrizione (*ove prevista*) secondo le modalità stabilite al paragrafo 11 (firma digitale D.lgs. 82/2005 s.m.i., ovvero firma autografa accompagnata da copia del documento di identità) **determina l'inammissibilità della domanda**, salvo quanto già previsto in fase di ricevibilità. Su tale documentazione solo se presente e debitamente sottoscritta potrà essere richiesta, se ritenuto necessario, **unicamente la correzione di evidenti errori materiali ovvero refusi**.

Con riferimento alla documentazione richiesta al paragrafo 11 si applicano le seguenti prescrizioni:

- la delibera e/o il verbale da cui risulti l'assenso a sostenere l'investimento, nonché ad assumere l'impegno a mantenere i vincoli di cui al paragrafo 22 è integrabile, purché verta sul progetto presentato, sia completa/o di tutti gli elementi richiesti alla lettera g del paragrafo 11.1 e risulti redatta/o e sottoscritta/o in data antecedente alla presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della stessa (**lettera g**).
- i preventivi di spesa, se puntualmente descritti in altra documentazione ovvero nel quadro di raffronto allegato in domanda, ma materialmente non presenti, sono integrabili purché la documentazione acquisita sia esattamente identificabile come originaria e corrispondente a quanto dichiarato o descritto (**lettera l**);
- la documentazione inerente alla richiesta dei preventivi e alla loro trasmissione solo mediante posta elettronica certificata (PEC), se assente è integrabile purché esattamente identificabile come originaria rispetto alla data in essa riportata (**lettera m**);
- **l'assenza delle dichiarazioni e delle relazioni previste ai sottoparagrafi 9.2.1 e 9.2.2 a dimostrazione della ragionevolezza dei costi nonché della loro esistenza, determina l'inammissibilità della spesa;**
- **l'assenza del computo metrico estimativo, dell'analisi dei nuovi prezzi/perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta previsti al paragrafo 9.2.1. lettera d), nonché l'assenza del computo metrico o la mancanza degli elementi richiesti al paragrafo 9.2.2. punto 2a), determina l'inammissibilità della spesa;**
- **le fatture di acquisto dei beni nonché i contratti sottoscritti previsti per gli interventi in corso, di cui al sottoparagrafo 9.2.2, se espressamente citati o descritti in altra documentazione presentata, saranno oggetto di integrazione purché la documentazione acquisita sia esattamente identificabile come originaria e corrispondente a quanto dichiarato o descritto in altra documentazione;**

- in relazione alla tipologia di investimento richiesto, qualora risulti assente la documentazione di cui al paragrafo **11.1 lettere h), n) p), paragrafo 11.2 lettera b) e c) e paragrafo 11.3 lettera c)** la stessa è integrabile purché sia stata sottoscritta e/o richiesta/rilasciata in data antecedente alla presentazione della domanda;
- **la documentazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, secondo i criteri previsti al paragrafo 15, (lettera s) non è integrabile** in quanto deve attestare il possesso del requisito dal momento della domanda. Pertanto, in caso di assenza della documentazione, il punteggio relativo non potrà essere assegnato.

La non ammissibilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 è comunicata al richiedente.

Qualora risultino assenti i documenti di cui al **paragrafo 11.1, lettere f) i) j) k) o) q) ed r), paragrafo 11.3 lettere a) b) d) e) f)**, il RUP provvederà a richiederne la trasmissione nei limiti di quanto stabilito all'articolo 6 della Legge n. 241/1990. Tale richiesta costituisce anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

La documentazione deve essere fornita **completa e sottoscritta e corrispondente a quanto richiesto** entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda. **Non si procederà ad ulteriori comunicazioni e dell'esclusione della domanda verrà dato atto nel provvedimento finale.**

Qualora le integrazioni pervengano complete sottoscritte e corrispondenti a quanto richiesto nei termini stabiliti, ma la loro valutazione dia esito negativo comportando l'inammissibilità dell'intera domanda, gli ulteriori motivi ostativi saranno comunicati al richiedente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Ai fini dell'ammissibilità, in sede di istruttoria delle domande di sostegno, è comunque facoltà dell'Amministrazione richiedere ulteriore documentazione o informazioni che si dovesse ritenute utile ai fini istruttori.

3. Valutazione e selezione

Per le domande i cui controlli hanno dato esito positivo e la documentazione presentata sia completa, si prosegue con l'attività istruttoria di valutazione del progetto e alla contestuale attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione degli interventi fissati dall'Avviso pubblico.

Tale fase prevede:

- a) la valutazione del contenuto della documentazione di cui al par. 11;
- b) l'attribuzione del punteggio;

Il punteggio a ciascuna domanda è assegnato sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo par. 15, compilando l'apposita scheda di valutazione.

Ai sensi della Convenzione tra O.I. e GALPA CER e del Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I., terminata l'istruttoria, gli esiti vengono trasmessi dal Comitato di Valutazione al RUP che provvederà a sottoporre la proposta di graduatoria provvisoria al Consiglio Direttivo del GALPA CER per l'approvazione e la successiva trasmissione all'O.I.

Tali esiti sono costituiti dalla seguente documentazione:

- Elenco delle domande presentate;
- Graduatoria delle domande ammissibili;
- Elenco delle domande ammesse finanziabili;

- Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse (eventuale);
- Elenco delle domande non ricevibili, non ammissibili o escluse (eventuale).

La graduatoria provvisoria è approvata con atto del Consiglio Direttivo del GALPA CER, ed è subordinata al suo recepimento da parte dell'O.I. RER.

Nel medesimo atto del Consiglio Direttivo del GALPA CER, sono altresì indicate le domande ritenute irricevibili, non ammissibili ed escluse, complete delle motivazioni di rigetto per le non ammissibili ed escluse. Inoltre, per le non ammissibili e le escluse, il RUP avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo.

Il procedimento prosegue come indicato al par. 16 del presente Avviso.

15. Criteri di selezione

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati nella tabella che segue ed attribuibile al progetto sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non sia applicabile alle iniziative attivate dall'Avviso pubblico) e 100 e il coefficiente (C). La somma di tutti i "pesi" della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

BANDO AZIONE 3.B.1 ITTITURISMO - DAI 111102GALPA CER					
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI RIF. 111102	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps	NOTE
CRITERI TRASVERSALI					
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1	3		
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	3		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE					
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1= Micro C=1 R1 Piccola C=0,8 R1= Media C1=0,5	26		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	1		Descrivere nella relazione tecnica al paragrafo 10
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	1		Descrivere nella relazione tecnica al paragrafo 10
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	ULA≥1 C=1 0<ULA<1 C=0,5 ULA=0 C=0	1		Descrivere nella relazione tecnica al paragrafo 10

SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	NON APPLICABILE in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	NON APPLICABILE in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SR7	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R7)	NON APPLICABILE in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SR8	Il richiedente ha lavorato a bordo di un peschereccio per almeno 90 giorni all'anno nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno di arresto definitivo ai sensi dell'art.20 del Reg. (UE) 2021/1139 (R8)	NON APPLICABILE in quanto il bando non ha oggetto domande di sostegno per arresto definitivo			
SR9	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R9)	NON APPLICABILE in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE					
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi dell'azione	Q1 alta media C= 1 Q1 bassa C=0,8	30		
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	NON APPLICABILE in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$PD > 0,5 * PT$ C=1 $0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT)	1		Descrivere nella relazione tecnica al paragrafo 10
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$PG > 0,5 * PT$ C=1 $0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT)	1		Descrivere nella relazione tecnica al paragrafo 10
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	1		
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg.(CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno. Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			

Q7	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q7)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q8)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
Q9	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q9)	Q9 =SI C=1 Q9 =NO C=0	1		
Q10	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q10)	Q10 =SI C=1 Q10 =NO C=0	5		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE					
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=1	1		Descrivere nella relazione tecnica al paragrafo 10
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ⁴ (O2)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SO3	L'operazione prevede investimenti per migliorare la tracciabilità dei prodotti a partire da bordo(O3)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili, per interventi di cui all'operazione codice 07			
SO4	L'iniziativa riguarda l'utilizzo di specie alloctone dannose non ancora presenti nell'elenco IAS, nonché delle esotiche invasive che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6 del Reg.(UE) 2014/1143 (O4)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SO5	Costi investimenti per la conservazione delle risorse marine, per la transizione green attraverso la realizzazione/adeguamento di modelli produttivi green (gestione sostenibile delle risorse acquatiche anche attraverso la decarbonizzazione, autosufficienza energetica delle produzioni, sequestro CO ₂ , riduzione gas serra) (O5)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SO6	L'iniziativa prevede attività di diversificazione d'impresa con attività complementari al settore della pesca e dell'acquacoltura (O6)	O6=NO C=0 O6=SI C=1	25		Descrivere nella relazione tecnica al paragrafo 10
SO7	L'iniziativa promuove l'innovazione di marketing, e/o di processo e/o di prodotto(O7)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di			

		interventi ammissibili solo per operazioni 18 e /o 19			
SO8	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità degli alimenti e sicurezza igienica delle produzioni	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili, solo per operazioni 53			
SO9	L'iniziativa prevede investimenti per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi tracciati a ridotto impatto ambientale per i prodotti della pesca (O9)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SO10	L'iniziativa prevede la creazione di servizi di gestione e consulenza sulla sostenibilità ambientale delle attività di piccola pesca costiera (O10)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili, relativa alla sola Operazione 10			
SO11	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O11)	Non applicabile in quanto relativa ad Operazione 54			
SO12	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O12)	Non applicabile in quanto relativa ad Operazione 55			
SO13	L'iniziativa prevede investimenti per fornire valore aggiunto alle produzioni della piccola pesca costiera (O13)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili relativa ad operazione 66			
SO14	L'iniziativa prevede investimenti sulla formazione professionale e miglioramento delle competenze (O14)	NON APPLICABILE in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
SO15	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca. (O15)	Non applicabile in quanto non di rilievo per le tipologie di interventi ammissibili			
TOTALE			100		

Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste **potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo P pari o superiore a 40.**

In caso di ex-aequo (parità di punteggio) si darà preferenza ai progetti di importo maggiore.

In caso di ulteriore ex-aequo, le domande di sostegno di pari punteggio saranno posizionate secondo l'ordine di presentazione.

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione approvato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e successivamente modificato con procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 15 luglio 2024 alla quale si rinvia.

16. Approvazione della graduatoria e concessione del contributo

La graduatoria dei soggetti ammissibili al sostegno è approvata con apposito atto del Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo, nel quale sono indicate anche le domande ritenute irricevibili o non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento (GALPA CER) avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di sostegno.

Nel medesimo atto il Responsabile dell'Area Sviluppo Locale provvede alla concessione dei sostegni.

L'atto sarà notificato dal GALPA CER ai beneficiari, fornendo le indicazioni relative alle condizioni per il sostegno. Da tale comunicazione decorrono i termini per la presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

L'atto sarà altresì pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel Sistema Italiano di Gestione della Pesca e dell'Acquacoltura (SIGEPA).

Le domande di sostegno, presenti nella graduatoria provvisoria, sono oggetto di un controllo a campione da parte dei funzionari incaricati dell'O.I., in misura non inferiore al 5% dell'importo ammesso sulla graduatoria approvata dal GALPA CER.

La documentazione relativa al procedimento istruttorio sulle domande campionate sarà trasmessa dal GALPA CER all'O.I., per l'espletamento dei controlli previsti dalla Convenzione GALPA CER / O.I. REGIONE EMILIA ROMAGNA, ai fini del recepimento e della successiva approvazione della graduatoria finale.

L'O.I. comunicherà l'esito del controllo a campione al GALPA CER, il quale:

- a) in caso di esito positivo, provvederà a comunicare via PEC ad ogni soggetto richiedente l'esito finale dell'istruttoria invitando, eventualmente, l'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria in relazione alle risorse disponibili, a manifestare l'interesse ad accedere comunque al finanziamento, seppur parziale;
- b) in caso di esito negativo, provvederà ad espletare tutti gli adempimenti procedurali necessari all'approvazione di una nuova graduatoria, da trasmettere successivamente all'Amministrazione regionale, per l'esecuzione degli accertamenti descritti in precedenza.

Secondo quanto di seguito previsto, la Responsabile dell'Area Sviluppo Locale Partecipativo, con proprio provvedimento:

- concede i contributi alle domande in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva;
- comunica la non finanziabilità per insufficienza di risorse.

In caso di successiva disponibilità di risorse, la Responsabile dell'Area Sviluppo Locale Partecipativo:

- 1) provvede alla concessione del contributo al soggetto parzialmente finanziato fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile;
- 2) comunica agli ulteriori soggetti finanziabili, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse resesi disponibili:
 - la disponibilità delle stesse;
 - il termine ultimo per la conclusione del progetto e, contestualmente, richiede la manifestazione del permanere dell'interesse al finanziamento;
 - la concessione del contributo, in caso di permanenza della volontà a beneficiarne, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

L'O.I., mediante la procedura informatica interna per la Gestione degli Atti Amministrativi della Regione Emilia-Romagna, cura la pubblicazione dei provvedimenti adottati sul BURERT, sul portale regionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla pagina dedicata al FEAMPA. La graduatoria definitiva sarà altresì pubblicata sul sito web del GALPA CER.

17. Modalità, tempi di realizzazione del progetto e proroghe

17.1. *Per i beneficiari ammessi a contributo e immediatamente finanziabili*

I progetti devono essere **ultimati e rendicontati** con le modalità di cui al **paragrafo 19**, pena la decadenza dal beneficio del contributo. Ogni beneficiario dovrà rendicontare **il progetto ammesso entro e non oltre 12 mesi dalla concessione del contributo.**

17.2. *Per i beneficiari ammessi a contributo e finanziabili a seguito di risorse rese disponibili*

A seguito della concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a concludere i progetti ammessi, se non già ultimati, entro i termini definiti nell'atto di concessione, pena la decadenza dal beneficio del contributo.

17.3. *Comunicazione di inizio attività*

Il beneficiario, entro e non oltre **45 giorni**, decorrenti dalla data di concessione del contributo deve comunicare al FLAG GALPA CER via PEC, **la data d'inizio delle attività pena la revoca del contributo, per i progetti che in sede di presentazione della domanda risultavano ancora da realizzare.** A tal fine, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'inizio delle attività, alla quale dovrà essere allegata documentazione relativa ad almeno un contratto/ordine o fattura d'acquisto riportante una codifica contabile adeguata secondo quanto definito al **paragrafo 19** del presente Avviso, utilizzando la modulistica che sarà reperibile nel sito web del FLAG GALPA CER e che sarà fornita in sede di concessione.

17.4. *Proroghe*

Durante la fase di attuazione dei progetti finanziati, il GALPA CER riceve ed istruisce, approva o nega le eventuali richieste di proroga da parte dei beneficiari ammessi a contributo; il GALPA CER è tenuto a trasmettere all'O.I. la richiesta di proroga e il successivo esito, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario. L'esito sarà contestualmente comunicato anche al beneficiario.

È possibile richiedere una sola proroga dei termini di ultimazione e rendicontazione finale del progetto: **il periodo di proroga non potrà essere superiore a 45 giorni.**

La richiesta di proroga deve essere trasmessa, tramite PEC, al GALPA CER Costa dell'Emilia-Romagna **entro i 30 giorni antecedenti** la scadenza del termine di conclusione del progetto. Le richieste di proroga debitamente motivate dal beneficiario devono contenere il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica ed eventualmente fotografica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento senza che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a comunicare il diniego ovvero a richiedere chiarimenti, la proroga si intende concessa.

In ogni caso può essere concessa **una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante.** Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe soltanto se motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

18. Varianti e adattamenti tecnici

Durante la fase di attuazione dei progetti finanziati, il GALPA CER riceve ed istruisce, approva o nega le eventuali richieste di variante da parte dei beneficiari ammessi a contributo; il GALPA CER è tenuto a trasmettere all'O.I. la richiesta di variante e il successivo esito, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario. L'esito sarà contestualmente comunicato anche al beneficiario.

L'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto ammesso a contributo.

È possibile richiedere una sola variante per progetto in corso d'opera a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che gli interventi in variante siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione, che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto e non comporti una modifica del punteggio attribuibile, tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata collocata in posizione utile per l'ammissione al finanziamento.

Non possono altresì essere autorizzate varianti che:

- comportino una modifica delle categorie di spesa (es. investimenti strutturali, macchine ed attrezzature ecc.) del quadro economico originario;
- riguardino richieste di riutilizzo di economie derivanti da minori costi ovvero dalla mancata realizzazione di una delle spese ammesse a finanziamento.

Possono essere concesse esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni.

Le varianti in corso d'opera, intese come modifiche al progetto approvato, sono ammesse solo per la parte del progetto da realizzare e comunque non oltre il **40%** del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali soltanto per i progetti interamente da realizzare al momento della presentazione della domanda. Eventuali deroghe alla soglia massima della variante potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati e motivati.

In ogni caso, la variante non deve comportare una realizzazione del progetto inferiore al 70% della spesa ammessa.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste: la richiesta di variante deve essere **trasmessa almeno 60 giorni continuativi prima della scadenza del termine di conclusione del progetto**. La richiesta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- relazione sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal tecnico, nel caso in cui si tratti di lavori edili o impiantistica, che descriva la situazione di non imputabilità al beneficiario della variante e della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto;
- quadro di comparazione tra la situazione originaria e quella proposta con la richiesta di variante, articolato sia per singole voci di spesa, sia per categorie di spesa in forma aggregata;
- computo metrico di variante in caso di lavori edili e impiantistica;
- eventuali elaborati progettuali comparativi tra il progetto iniziale ed il progetto di variante e relazione fotografica sul suo stato di realizzazione;
- ogni altro documento ritenuto utile.

La variante è esaminata dal Nucleo di Valutazione del GALPA CER al fine di verificarne il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento.

Pertanto, possono essere concesse varianti in corso d'opera a condizione che:

- l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva;

- i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione;
- la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Il Nucleo di Valutazione attraverso il RUP riferirà al Consiglio Direttivo che provvederà all'approvazione della variante ovvero a richiedere al RUP di comunicarne il rigetto e le relative motivazioni. Il procedimento istruttorio per l'approvazione delle varianti richieste si conclude nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa istanza.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo (al netto di eventuali ribassi di gara) così come determinato al momento dell'approvazione del progetto. Eventuali maggiori spese rimangono pertanto a carico del beneficiario.

Non possono essere autorizzate varianti che comportino:

- una modifica delle categorie di spesa (macchine ed attrezzature, spese per attività di consulenza) del quadro economico originario. Possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni ed in ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali;
- una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'opera/progetto/investimento stesso i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento (nei casi in cui all'opera/progetto/investimento sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità);

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo delle eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Ai fini del predetto divieto, non costituiscono economie le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

In ogni caso le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati solo dopo l'inoltro della richiesta di variante. La realizzazione della variante prima della formale approvazione non comporta alcun impegno per il GALPA CER e/o O.I. Regione Emilia-Romagna e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica e non sottoposta alla preventiva autorizzazione comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In caso contrario si procederà alla revoca del contributo concesso.

Non sono considerati varianti le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Adattamenti Tecnici

Ferma restando la realizzazione del progetto approvato, gli adattamenti tecnici sono ammessi nei limiti del **10%** della spesa ammessa. Sono considerati adattamenti tecnici del progetto:

- il cambio fornitore;
- la sostituzione di un'attrezzatura (complesso degli attrezzi, macchine, strumenti, impianti, necessari alla lavorazione e allo sviluppo dell'attività) con altra funzionalmente equivalente (ad esempio modifica della marca o del modello dell'attrezzatura acquistata);
- modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate (categorie afferenti alle macrocategorie OG per opere generali e OS per opere speciali).

La realizzazione di un adattamento tecnico che comporti una variazione di spesa superiore al limite consentito del 10% sarà soggetta alla regolamentazione prevista per le varianti.

Il cambio del fornitore non incide sul limite fissato del 10% della spesa ammessa, resta comunque soggetto alla comunicazione ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto al paragrafo 9.2 Congruità della spesa in relazione al possesso dei requisiti stabiliti per l'ammissibilità dei preventivi.

Gli adattamenti tecnici devono essere comunicati al tramite PEC al FLAG GALPA CER prima della loro realizzazione allegando documentazione atta a dimostrare l'oggetto dell'adattamento tecnico (preventivi, dépliant, schede tecniche, ecc.).

Trascorsi 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a comunicare il diniego ovvero senza che vengano chieste integrazioni o chiarimenti, l'adattamento tecnico si intende approvato -

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello concesso e rimane a carico del beneficiario. Invece, la minore spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la diminuzione del contributo.

L'esecuzione di adattamenti tecnici accertati in sede di verifica della rendicontazione finale non preventivamente comunicati ovvero comunicati a seguito della loro realizzazione, potranno comportare il mancato riconoscimento degli stessi e, in relazione alla funzionalità complessiva del progetto e dell'operazione di riferimento, l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

19. Termini e modalità di rendicontazione e di pagamento

La domanda di liquidazione del saldo in unica soluzione del contributo deve essere presentata nei termini e con le modalità previste ai successivi **paragrafi 19.1 e 19.2.**

19.1. Termini per la presentazione della rendicontazione

La **domanda di liquidazione del Saldo in unica soluzione** del contributo deve essere presentata al GALPA CER alla PEC deltaduemila@pec.it, pena la revoca del contributo e fatta salva l'eventuale proroga, **entro e non oltre i termini stabiliti al precedente paragrafo 17.1 e 19.**

19.2. Modalità per la rendicontazione

La **domanda di liquidazione a saldo**, utilizzando la modulistica che sarà trasmessa in sede di concessione e reperibile sul portale del GALPA nella pagina dedicata al presente avviso pubblico, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) **relazione tecnica**, sottoscritta dal richiedente, dettagliata con gli interventi le attività realizzati recante, in particolare, informazioni in merito alla data di conclusione del progetto, al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla realizzazione conforme al progetto approvato;
- b) **prospetto riepilogativo delle spese sostenute dal beneficiario**, debitamente sottoscritto, come da modello che verrà trasmesso in sede di concessione e che sarà reperibile sul portale del GALPA nella pagina dedicata al presente avviso pubblico;
- c) fatture elettroniche in formato xml e/o copia di altri titoli di spesa aventi lo stesso valore

probatorio, riportanti la specifica indicazione del bene o servizio o lavoro oggetto della fattura, con l'indicazione nei campi “*Oggetto*” o “*Descrizione attività*” della **codifica “PN FEAMPA 2021-2027 – Azione 3.B.1 Azione 1 DAI 111102, Operazione 12”** riferita alle operazioni attivate. Le fatture emesse dopo l'atto di concessione di contributo dovranno prevedere **anche il CUP** riportato nel medesimo atto di concessione.

Se si ritiene di integrare la descrizione della fattura, allegare ulteriore dichiarazione sostitutiva resa dal fornitore.

Ad ogni fattura dovrà essere allegata:

- la documentazione richiesta al **Paragrafo 19.3** in relazione alla tipologia di pagamento;
 - copia dei DDT (documenti di trasporto) relativi alle fatture;
 - copia della pagina del Registro IVA acquisti, riportante la registrazione contabile della fattura;
 - dichiarazione liberatoria emessa dalla ditta fornitrice, come da modello che verrà trasmesso in sede di concessione e reperibile sul portale del GALPA nella pagina dedicata al presente avviso pubblico, che, oltre a riportare numero, data e importo della fattura di riferimento, deve indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura. Per le attrezzature o beni per i quali è prevista una matricola ed essa non risulta indicata in fattura, descrizione analitica delle forniture con i relativi numeri di matricola ovvero che i beni oggetto di fornitura ne sono sprovvisti;
 - dichiarazione di conformità UE dei beni oggetto di fattura
- d) **copia delle autorizzazioni, pareri, collaudi** e ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori necessari per la realizzazione degli stessi, se previsti;
- e) **per il pagamento delle fatture dei professionisti** che hanno prestato la propria opera per la progettazione delle opere edilizie ed impiantistiche, di direzione lavori, allegare oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- f) **per le opere murarie e impiantistiche (elettriche, idrauliche, fotovoltaico)**, computo metrico a consuntivo;
- g) **per gli impianti/ macchinari/attrezzature**, certificati di conformità;
- h) **per le spese sostenute tramite società finanziarie:**
- fotocopia del contratto sottoscritto tra le parti;
 - piano di ammortamento sottoscritto dalla società finanziaria;
 - fotocopie dei titoli di pagamento;
 - attestazione da parte della società finanziaria di avvenuta estinzione del finanziamento. In caso di estinzione anticipata allegare anche il conteggio di estinzione emesso dalla società finanziaria;
- i) **per gli interventi relativi all'imbarcazione:**
- attestato di iscrizione al Registro delle navi minori e galleggianti;
 - libretto di navigazione;
 - certificato di navigabilità;
 - licenza delle navi o galleggianti.
- j) copia della documentazione riferita all'acquisizione delle competenze professionali idonee allo svolgimento delle attività che costituiscono la diversificazione, dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- k) Allegato I - Modulo per la comunicazione dei dati di pagamento;
- l) Allegato N - Indicatori di risultato e indicatori ambientali, compilato;

- m) documentazione fotografica relativa alla realizzazione dell'investimento oggetto del contributo;
- n) eventuale altra documentazione richiesta all'atto della comunicazione della concessione del contributo ovvero successivamente alla presentazione della domanda di liquidazione del contributo.

Il FLAG GALPA CER si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa ritenuta utile ai fini istruttori.

19.3. Modalità di pagamento delle spese sostenute

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione del progetto, il beneficiario, dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese e potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- **Sepa Credit Transfer (SCT) o Bonifico SEPA:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale sia visibile l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.), la descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato e al PN FEAMPA 2021/2027. Nel caso in cui il bonifico sia disposto on-line, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento e al PN FEAMPA 2021/2027;
- **Ricevuta Bancaria (RIBA):** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione con il riferimento al titolo di spesa pagato e al PN FEAMPA 2021/2027;
- **Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale siano visibili l'intestatario del conto corrente, l'importo, il nome del beneficiario del pagamento, il numero identificativo dell'operazione, il riferimento al titolo di spesa pagato al PN FEAMPA 2021/2027 e il numero relativo al canone o rata pagata;
- **Carta di credito/debito:** il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'intestatario del conto corrente/carta di credito o debito, le ultime 4 cifre della carta, l'importo, la data della transazione, l'avvenuto addebito dell'importo delle operazioni eseguite;
- **Assegno circolare “non trasferibile”:** il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare;
- **Assegno bancario/postale:** l'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni devono essere emessi muniti della clausola di non trasferibilità. Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare **dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici**, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di

riferimento, la modalità con la quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica dei beni o servizi forniti.

I pagamenti effettuati per la realizzazione del progetto/i devono transitare su conto corrente, bancario o postale, dedicato esclusivamente al progetto oppure dedicato al progetto anche se già in uso che dovrà essere impiegato per tutti i pagamenti relativi al progetto. Esso dovrà essere comunicato dal richiedente in un'apposita sezione della domanda di contributo (**Allegato A**). **Esclusivamente su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in uscita (pagamento ai fornitori) che quelle in entrata (accredito del contributo).**

La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario del contributo.

Non sono ammessi:

- pagamenti in contante;
- titoli di spesa diversi da quelli sopra riportati;
- pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- pagamenti disposti su conti correnti cointestati;
- pagamenti effettuati anticipatamente rispetto all'emissione della fattura (esclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria o disposti a seguito di emissione di nota pro-forma ammessa solo con riferimento a prestazioni professionali).

Il Codice unico attribuito al progetto (CUP) dovrà essere obbligatoriamente presente sui documenti di spesa (fatture elettroniche o documentazione fiscalmente equivalente), pena inammissibilità della relativa spesa.

Nella rendicontazione presentata da beneficiari privati, il CUP dovrà essere obbligatoriamente presente sui documenti di spesa (fatture elettroniche o documentazione fiscalmente equivalente).

Come previsto dalla circolare n. 1 del 8 gennaio 2025 del Ministero dell'economia e delle finanze e dal provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate Prot. n. 563301/2025 del 10 dicembre del 2025, in caso il giustificativo di spesa sia una fattura elettronica relativa ad operazioni oggetto di incentivi, è possibile integrare l'informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante lo specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (portale "Fatture e Corrispettivi"). In particolare, il servizio web consente di integrare il CUP nelle fatture elettroniche che riportano una data operazione successiva al 31 maggio 2023 ed è disponibile nell'area dedicata alla consultazione delle "Fatture elettroniche ed altri dati IVA" del portale "Fatture e Corrispettivi" al link "Integrazione CUP" nel box "Comunicazioni". Con questo servizio è possibile integrare esclusivamente il CUP nel testo della fattura e non altre diciture;

Per i documenti giustificativi diversi dalla fattura e documentazione fiscalmente equivalente, qualora non siano presenti CUP o dicitura equipollente *PN FEAMPA 2021-2027 – AZIONE 3.B.1 AZIONE 1 FLAG GALPA CER* è necessario produrre una copia del documento giustificativo da conservare nel fascicolo dell'operazione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

"Il documento giustificativo di spesa _____ n. _____ del _____ è riferito ad una spesa a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 - CUP.....";

Il documento giustificativo di spesa viene presentato/non viene presentato a valere su altre agevolazioni".

20. Modalità di erogazioni del contributo

Il contributo è liquidato, previa richiesta debitamente sottoscritta. La richiesta deve essere accompagnata dalla pertinente documentazione prevista al precedente **paragrafo 19**.

Il contributo può essere liquidato a **saldo in unica soluzione**, entro i termini fissati al **precedente paragrafo 17.1**.

La liquidazione del contributo (in unica soluzione) è subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello, nonché dei controlli amministrativi previsti dalla normativa vigente.

La domanda di pagamento a saldo, dopo essere stata protocollata, unitamente alla documentazione da presentare come indicato, è oggetto del **controllo di I livello** da parte del GALPA CER – controllo amministrativo contabile secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli Regione Emilia-Romagna FEAMPA 2021-2027, secondo le disposizioni di cui al par. 4.2.

Le verifiche amministrativo-contabili verteranno sulla sussistenza e sulla correttezza della documentazione richiesta a rendicontazione tenuto conto, se presenti, di eventuali proroghe concesse, varianti e adattamenti tecnici comunicati e accolti, fermo restando la possibilità di richiedere ogni altra documentazione utile per lo svolgimento del controllo in questione.

La documentazione giustificativa della spesa dovrà rispettare quanto previsto dalle Linee guida delle spese ammissibili e dalle specifiche disposizioni previste dal presente Avviso Pubblico.

Inoltre, sono altresì oggetto del controllo amministrativo contabile:

- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione finanziata;
- il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario in fase di richiesta di contributo;
- la verifica della regolarità contributiva del beneficiario e, ove previsto, i controlli in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Una volta terminato il controllo amministrativo contabile, il GALPA CER ne comunica l'esito all'O.I. Regione Emilia-Romagna, per lo svolgimento dei controlli di competenza.

Acquisiti gli esiti dei controlli di I° livello, il controllo in loco è invece eseguito dall'O.I. successivamente al controllo amministrativo contabile concluso con esito positivo e limitatamente alle operazioni di investimento.

Esso può essere svolto sulla totalità delle domande di pagamento, ovvero su un campione del 10%, in un numero non inferiore a tre, tenendo in considerazione l'ammontare del sostegno pubblico e il livello di rischio individuato dagli Audit già effettuati.

Il controllo in loco viene eseguito presso la sede legale dei beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti ed è finalizzato a:

- 1) verificare l'effettiva realizzazione dell'opera/attività/investimento e la sua conformità rispetto alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto, se previsti, di eventuali varianti o adattamenti tecnici;
- 2) la presenza dei beni ammessi a finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai beneficiari, oltre la presenza di targhe o cartelloni in conformità alle disposizioni contenute all'art. 50 del Reg (UE) n. 1060/2021.

In caso di attrezzature, opere, impianti ammessi a cofinanziamento, in sede di controllo in loco viene verificata la corrispondenza dei numeri di matricola, laddove esistenti, con quelli riportati nella documentazione presentata o dichiarati dal beneficiario o dal fornitore.

L'esecuzione di varianti e/o adattamenti tecnici accertati in sede di verifica in loco e non sottoposte alla preventiva autorizzazione comportano il mancato riconoscimento degli stessi e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso. Le risultanze del controllo sono riportate nell'apposita check list. Qualora necessario, il controllo in loco può essere sospeso per ulteriori accertamenti.

L'O.I., previa conclusione con esito positivo del controllo di primo livello, provvede all'erogazione del contributo a SAL/ saldo. L'art. 74 del Reg (UE) n. 1060/2021 al par. 1, lett. b) dispone che ciascun beneficiario, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, riceva l'importo dovuto entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento. Tale termine, che comprende complessivamente sia la fase del controllo amministrativo contabile che il controllo in loco, può essere interrotto se la documentazione ovvero le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di completare l'istruttoria propedeutica alla liquidazione dell'importo dovuto.

A tal fine, il GALPA CER completa le attività istruttorie di competenza relative al controllo di I livello di norma entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento e ne dà tempestivamente comunicazione all'O.I., unitamente alla documentazione necessaria per concludere l'istruttoria entro i termini sopra richiamati.

Non è concessa erogazione di anticipi.

In ogni caso i progetti oggetto di finanziamento realizzati e rendicontati in misura inferiore al 70% dell'investimento ammesso in fase di concessione sono esclusi dal contributo e, conseguentemente, il contributo concesso è revocato, poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione della spesa sostenuta dal beneficiario, indipendentemente da eventuali tagli operati dall'Amministrazione su quanto rendicontato, pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Fatto salvo il predetto limite del 70%, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procede alla riduzione del contributo concesso. Diversamente, una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo, non comporta un aumento del contributo concesso.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, comprensiva dei controlli inerenti alla regolarità contributiva ai fini DURC, il Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo dispone la liquidazione del contributo.

21. Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il contributo pubblico, erogato ai sensi del presente Avviso, **non è cumulabile** con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente. La violazione del divieto di cumulo comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero delle somme eventualmente liquidate.

22. Vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità ai progetti approvati e a rispettare quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il quale prevede che, entro 5 anni dal pagamento finale non devono verificarsi le seguenti condizioni:

1. cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
2. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
3. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione

dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola soggiace la dismissione a qualsiasi titolo, nonché la distrazione d'uso degli investimenti, impianti ed attrezzature oggetto di contributo. Tra i casi di distrazione d'uso va considerato anche il disuso di attrezzature dovuto alla naturale obsolescenza legata all'utilizzo che diminuisce, con il passare del tempo, la vita utile del bene.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti comporta la revoca, totale o parziale del contributo liquidato.

In caso di vendita o cessione o distrazione d'uso preventivamente comunicata al FLAG COSTA EMILIA-ROMAGNA e all'O.I. Regione Emilia-Romagna, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati mantenuti. In caso di vendita, distrazione o cessione in uso non comunicata verrà revocato l'intero contributo che dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

L'accadimento di qualsiasi evento che incida sul rispetto dei vincoli di cui al presente paragrafo deve essere debitamente comunicato e documentato al FLAG GALPA COSTA EMILIA-ROMAGNA che lo comunicherà all'O.I. REGIONE EMILIA-ROMAGNA al fine di consentire all'O.I. Regione Emilia -Romagna le opportune valutazioni. In caso di mancata comunicazione si procederà alla revoca dell'intero contributo.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di contributo necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al pagamento finale, il beneficiario deve darne preventiva comunicazione al FLAG GALPA COSTA EMILIA-ROMAGNA che lo comunicherà all'O.I. REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Tale spostamento potrà avvenire solo nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Nel caso di imbarcazioni, detto vincolo è annotato a cura degli Uffici Marittimi competenti sull'Estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

23. Obblighi e vincoli del beneficiario

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa della spesa inerente al progetto di investimento, archiviandola in forma separata, per almeno 5 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità degli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Emilia-Romagna
- garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento;
- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono le attrezzature e i beni interessati dall'intervento sui quali l'O.I. provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- assicurare l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023 se del caso;

- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi dell'O.I. e del GALPA CER nonché ai controlli che i competenti soggetti, comunitari, statali e regionali, riterranno di effettuare;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione regionale in qualità di O.I. e/o al GALPA CER per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- esporre targhe o cartelloni/poster permanenti chiarimenti visibili al pubblico, nel rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 60 del Reg. (UE) 2021/1139;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

24. Controlli

Ogni progetto ammesso a finanziamento ai sensi del presente Avviso pubblico verrà sottoposto ai controlli prescritti sui requisiti dichiarati in fase di ammissione, su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, sulla dichiarazione attestante il soddisfacimento della condizione abilitante in materia di appalti pubblici, nonché ad apposito sopralluogo prima della liquidazione del saldo finale.

Ogni operazione può essere inoltre estratta a campione al fine di essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità Contabile, Struttura adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei conti ecc.).

25. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il sostegno è revocato a seguito di:

- a) rinuncia espressa del beneficiario;
- b) non rispondenza del progetto ai requisiti per i quali è stato ammesso;
- c) mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo nei modi ed entro il termine stabiliti al precedente par. 19;
- d) irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- e) realizzazione difforme del progetto approvato in domanda o di variante ammessa;
- f) mancata realizzazione del progetto approvato entro i termini previsti;
- g) realizzazione e rendicontazione del progetto in misura inferiore al 70% del totale dell'investimento ammesso in fase di concessione al netto di eventuali ribassi di gara;
- h) esito negativo dei controlli;
- i) mancato rispetto dei vincoli assunti;
- j) violazione degli obblighi derivanti dal presente Avviso pubblico.

Nel rispetto della normativa sul procedimento amministrativo in tema di contraddittorio con l'interessato, in caso di revoca si procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente erogate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire e/o recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge

(interessi legali ed eventualmente interessi di mora).

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute è fissato nel provvedimento di revoca, con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Le accertate false dichiarazioni presentate in sede di richiesta del contributo comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca dell'eventuale contributo concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione dalla possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure FEAMPA 2021-2027.

26. Diritti del beneficiario

Al beneficiario spettano i diritti e le tutele connesse all'applicazione delle norme sul procedimento amministrativo, di quelle in materia di accesso ai documenti amministrativi inerenti al presente Avviso pubblico, nonché di quelle in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresa la tutela nelle sedi giurisdizionali.

In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990:

- **l'Amministrazione competente è:**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca;

- **l'oggetto del procedimento è:**

PN FEAMPA 2021/2027 - AZIONE 3.B.1. Sostegno ad attività di ITTITURISMO per diversificare opportunità di reddito delle famiglie e contribuire al benessere sociale – AMBITO PICCOLA PESCA COSTIERA Azione 1 DAI 111401 - Codice Intervento 331214 - Operazione 12- AVVISO PUBBLICO - Annualità 2026 PRIORITÀ 3 OBIETTIVO SPECIFICO 3.B: Valorizzazione del capitale umano e integrazione ai redditi delle famiglie del settore ittico;

- **l'Ufficio responsabile del procedimento è:**

Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle produzioni;

- **il Responsabile del procedimento è:**

Responsabile dell'Area Sviluppo locale partecipativo e la Coordinatrice del Capofila dell'A.T.S. GALPA CER;

- **la data di chiusura del procedimento è:**

90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, salvo eventuale proroga determinata dalla complessità dell'istruttoria e dalla numerosità delle domande presentate.

- **Gli atti del procedimento possono essere visionati presso il seguente ufficio:**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – *Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni* – Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna.

Avverso il provvedimento di concessione dei contributi è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure urp@regione.emilia-romagna.it.

27. Informativa ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e comunicazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013

Ai sensi del Capo III “Visibilità, trasparenza e comunicazione” del Reg. (UE) n. 1060/2021, all'art. 49, viene stabilito quanto segue che:

“L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico.”

L'elenco contiene tra l'altro i seguenti gli elementi (denominazione del beneficiario, denominazione dell'operazione di riferimento, costo totale dell'operazione, l'obiettivo specifico interessato, tasso di cofinanziamento dell'Unione).

I dati sono pubblicati sul sito web, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, par. 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma dell'articolo 49.

In tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 26 comma 2 del medesimo D.lgs. per i progetti finanziati, si provvede alla pubblicazione della descrizione del medesimo.

28. Disposizioni finali

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2020-2027, nonché alle eventuali disposizioni operative che saranno emanate dall'O.I.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PN FEAMPA 2020-2027.

Tutta la documentazione di cui al presente Avviso pubblico sarà disponibile sul sito del GALPA CER e alla pagina web Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.

29. Link utili

Pagina del portale regionale dedicata al pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo (<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/pesca-professionale/pescaturismo-ittiturismo-acquiturismo>)